

**COMUNE DI ANDEZENO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DI POLIZIA RURALE**



**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 23.02.2022**

## SOMMARIO

Art	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>Capo I</b>	41	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento
	Disposizioni generali	42	Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri abitati
1	Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione	43	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone agricole confinanti con insediamenti abitativi
2	Il Servizio di polizia rurale	44	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola
3	Espletamento del Servizio di polizia rurale	45	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici e pozzo acquedottifero
4	Ordinanze del Sindaco e del responsabile del servizio di polizia rurale	46	Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
	<b>Capo II</b>	47	Rifornimento, lavaggio scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti
	Norme generali per gli ambiti rurali	48	Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
5	Pulizia dei terreni agricoli incolti	49	Distribuzione di esche avvelenate
6	Divieto di ingresso nei fondi altrui	50	Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura
7	Attività agricole ed esercizio venatorio	51	Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
8	Pascolo degli animali	52	Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
9	Pascolo in ore notturne		<b>Capo VII</b>
10	Obbligo di comunicazione da parte dei pastori		Gestione dei liquami zootecnici e degli affluenti di allevamento palabili
11	Percorrenza di strade pubbliche con animali	53	Definizione di liquami zootecnici
12	Spigolature, rastrellature, raspollature	54	Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici
13	Accensione di fuochi nei fondi	55	Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione
	Abbruciamento di materiale vegetale prodotto dai fondi	56	Definizione di effluenti di allevamento palabili
14	Cani da guardia di proprietà rurali	57	Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili
15	Animali di terzi sorpresi nei propri fondi	58	Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili
16	Trasporto di animali	59	Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati
17	Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali	60	Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili
18	Smaltimento degli animali morti		<b>Capo VIII</b>
	<b>Capo III</b>		Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli
	Ambiti rurali edificati	61	Vendita diretta di prodotti agricoli
19	Case rurali	62	Commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati
20	Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali	63	Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati
21	Deflusso delle acque meteoriche delle case rurali		<b>Capo IX</b>
22	Norme generali sui fabbricati rurali strumentali		Sanzioni
23	Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari	64	Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative
24	Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare	65	Contestazione e notificazione
25	Depositi di foraggi ed insilati	66	Inottemperanza all'ordinanza
	<b>Capo IV</b>		<b>Capo X</b>
	Manutenzione del territorio		I relitti rurali
26	Strade pubbliche comunali	67	Definizione di relitti rurali
27	Distanze per fossi, canali ed alberi	68	Individuazione dei relitti rurali
28	Gestione di fossi e canali privati	69	Offerte di gestione dei relitti rurali
29	Irrigazione	70	Invito al recupero dei relitti rurali
30	Tutela del regime delle acque	71	Gestione dei relitti rurali
31 bis	Manutenzione di fossi e canali Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi	72	Usufruttuari ed altri aventi diritto
31 ter	Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio		
32	Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole		
33	Siepi e alberi prospicienti le strade		
34	Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica		
	<b>Capo V</b>		
	Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco ceduo e delle siepi		
	Definizione di bosco ceduo		
35	Definizione di siepe a bosco ceduo		
36	Modalità di gestione di siepi a bosco ceduo		
37	Piante arboree e/o arbustive di pregio		
38	<b>Capo VI</b>		
	Interventi fitoiatrici e malattie delle piante		
	Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice		
39	Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati		
40			

# Capo I

## Disposizioni generali

### Art. 1

#### *Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.

2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

### Art. 2

#### *Il Servizio di polizia rurale*

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi dei regolamenti del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

### Art. 3

#### *Espletamento del Servizio di polizia rurale*

1. Il Servizio di polizia rurale rientra nell'ambito delle competenze dell'Ufficio della Polizia Comunale.

2. Il Servizio di polizia rurale è svolto dai dipendenti Comunali addetti a tale attività, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

### Art. 4

#### *Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale*

1. Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento.

2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal Sindaco o da Funzionario Responsabile eventualmente individuato nella pianta organica.

3. Le ordinanze di cui al comma 2 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:

a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;

b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;

c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.

4. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

## Capo II Norme generali per gli ambiti rurali

### Art. 5

#### *Pulizia dei terreni agricoli incolti*

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

### Art. 6

#### *Divieto di ingresso nei fondi altrui*

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso, fatte salve le prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio comunale.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del codice civile, di seguito denominato C.C., è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.

3. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

### Art. 7

#### *Attività agricole ed esercizio venatorio*

1. La caccia vagante non può essere praticata nei fondi coltivati fino a raccolto avvenuto, nonché nei fondi ove siano presenti colture erbacee di altezza superiore a 20 cm, soia e ortofrutticole; in tali circostanze non sussiste l'obbligo di apporre alcuna segnaletica di divieto.

2. Indipendentemente dalla coltura in atto, e fatte salve le eccezioni previste dalle speciali norme venatorie, l'esercizio della caccia non è consentito su terreni coperti per la maggior parte o interamente da neve, nonché su terreni allagati dalle piene di corsi d'acqua.

3. Il proprietario o il suo avente causa può chiedere al competente servizio per la conservazione della fauna e della caccia, alle scadenze definite dal servizio stesso, l'interdizione dell'attività venatoria sui propri fondi, sui quali si praticano attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale ed ove sussistano colture specializzate.

4. Se la richiesta di interdizione dell'attività venatoria, di cui al comma 4 del presente articolo, viene accolta, il fondo deve essere delimitato, a cura del proprietario o del conduttore con idonei cartelli nonsoggetti a tassazione.

#### Art. 8

##### *Pascolo degli animali*

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.

2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.

3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.

4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.

#### Art. 9

##### *Pascolo in ore notturne*

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

#### Art. 10

##### *Obbligo di comunicazione da parte dei pastori*

1. I pastori in transito hanno l'obbligo di comunicare al Comune, almeno 2 giorni prima del loro arrivo, l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo.

#### Art. 11

##### *Percorrenza di strade pubbliche con animali*

1. Ogni trasferimento deve essere denunciato dai pastori entro 24 ore all'Ufficio Vigili. I predetti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento locale di Igiene e delle ordinanze Prefettizie in vigore. È vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.

2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, di seguito denominato C.d.S., nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.

3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

Art.12

*Spigolature, rastrellature, raspollature*

1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.

2. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non sussiste laddove i fondi risultano non delimitati e se i frutti rinvenibili sono stati abbandonati dal proprietario al termine delle operazioni di raccolta, previa comunicazione.

Art. 13

*Accensione di fuochi nei fondi e  
Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo*

Si riporta parte dell'art. 10 (divieti e cautele) della Legge Regionale n. 15 del 4 Ottobre 2018 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)":

1. (omissis)
2. è vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo.
3. È vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.
4. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 3 nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento:
  - a) accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dal Comune, da altre amministrazioni o da privati;
  - b) al di fuori del periodo di cui al comma 2, abbruciamento, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all' articolo 182, comma 6 bis del d.lgs. 152/2006 , effettuato nel luogo di produzione;
  - c) accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;
  - d) accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.
5. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, è preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco. I fuochi non possono essere lasciati incustoditi fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.
6. Il comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la deroga di cui al comma 3 lettera b), in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.
7. Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4 (Legge Regionale n. 15 del 4 Ottobre 2018):
  - a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;

- b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall' [articolo 3 della l.r. 4/2009](#), arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
  - c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
8. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento ed i divieti previsti dall' [articolo 10 della l. 353/2000](#). Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la [l. 353/2000](#) nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal [d.lgs. 152/2006](#) , e dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino padano, ai sensi della [legge 7 luglio 2009, n. 88](#) (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.”

**In ogni caso vige il “Piano Straordinario per la Qualità Dell’aria” della Regione Piemonte per scongiurare il rischio di superamento dei valori massimi di particolato (PM) nell'aria e che regola di volta in volta attraverso l’emissione di Ordinanza Sindacale la possibilità di sospendere, differire o vietare l’abbruciamento delle sterpaglie in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).**

#### Art. 14

##### *Cani a guardia di proprietà rurali*

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l’accesso alle strade stesse.

#### Art. 15

##### *Animali di terzi sorpresi nei propri fondi*

1. Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.
2. Ai sensi dell’art. 925 del CC, il ritrovatore dell’animale mansuefatto ne acquista la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell’animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trovava.

#### Art. 16

##### *Trasporto di animali*

1. Gli animali devono essere trasportati con mezzi sufficientemente aerati e ampi in modo tale da non

arrecare danno o inutile sofferenza agli stessi, ed, in ogni caso, attenendosi al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto.

2. Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere il pavimento e le pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami; quelli a furgone devono, inoltre, avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione; gli autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti adibiti al trasporto di animali di piccola taglia, devono avere il pavimento di detti piani ben raccordati alle pareti, in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami.

#### Art. 17

##### *Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali*

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune e alla competente ASL qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.

2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffusive hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.

3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'ASL.

#### Art. 18

##### *Smaltimento di animali morti*

1. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n° 508, o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

### Capo III

#### Ambiti rurali edificati

#### Art. 19

##### *Case rurali*

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.

2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.

3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.

#### Art. 20

##### *Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali*

1. Le acque reflue domestiche provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura

devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla normativa vigente.

2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportati per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi.

#### Art. 21

##### *Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali*

1. In ogni casa rurale si deve provvedere alla realizzazione delle opportune canalizzazioni necessarie ad allontanare le acque meteoriche dalle vicinanze della casa stessa, e ad impedire il loro deflusso lungo le strade.

2. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, annessi alle case rurali devono essere provvisti di un efficace sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime.

#### Art. 22

##### *Norme generali sui fabbricati rurali strumentali*

1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinati all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali.

2. **Fatte salve le norme urbanistiche comunali**, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere realizzati in modo da essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo, come previsto dallo strumento urbanistico vigente.

3. Possono costituire eccezione alla regola di cui al comma 2 del presente articolo i fabbricati rurali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli, che possono essere realizzati in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo, fatte salve disposizioni in merito del vigente strumento urbanistico.

4. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.

5. È vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.

#### Art. 3

##### *Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari*

1. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:

- a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- b) evitare il ristagno delle deiezioni;
- c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
- e) non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori;
- f) garantire protezione e benessere agli animali;
- g) rispettare comunque le norme vigenti dettate dal servizio igienico sanitario.

#### Art. 24

*Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare*

1. I nuovi ricoveri zootecnici sono soggetti alle prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale ed i vincoli di inedificabilità sussistenti nelle fasce di rispetto stradale previste dal C.d.S. (Codice della Strada).

**Art. 25**

*Depositi di foraggi e insilati*

I nuovi depositi di foraggi ed insilati (pagliai, silos senza platea) devono rispettare le N.T.A. del P.R.G.C..

**Capo IV**

**Manutenzione del territorio**

**Art. 26**

*Strade pubbliche comunali*

**1. È fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. È fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.**

**2. È vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici. È fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.**

**3. Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.**

**4. La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche comunali avviene nel rispetto dell'art. 38 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20.09.2011, n. 8/R recante "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R." che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza, di almeno 3 metri definita dalle norme di settore (art. 16, comma 1, del D.Lgs. 285/92 recante "Nuovo codice della strada", articoli 892 e 893 del Codice Civile).**

**5. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.**

**6. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.**

**7. I proprietari di fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc...) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. 285/92, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di interventi necessarie alle finalità di cui sopra.**

**8. I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscano sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.**

**9. Nei casi previsti dal presente articolo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.**

#### Art. 27

#### *Distanze per fossi, canali ed alberi*

1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del C.C. Tale regola va rispettata anche in caso di livellamento dei terreni, qualora si crei un dislivello nei confronti del confinante.

2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo non può essere inferiore a un metro e va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del C.d.S.

3. Per la realizzazione di canali di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi.

4. Fatte salve le norme dei commi 5, 6,7 e 8 del presente articolo, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del C.C.

5. Chi intende piantare alberi di alto fusto lungo le strade di pubblico passaggio, che esse siano comunali o vicinali private, la distanza dal confine deve essere di metri quindici, salvo accordi tra confinanti, comunque rispettando la distanza minima di metri cinque dal ciglio della strada.

6. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, la distanza da rispettare per impiantare alberi di alto fusto all'esterno dei centri abitati deve essere di mt. 15 dai confini. All'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'art. 892 del Codice Civile.

7. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni, o collocare recinzioni all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C. e comunque non

difformi da quanto previsto dal vigente Strumento Urbanistico.

8. La distanza minima da rispettare per impiantare alberi di alto fusto (quali pioppi, noci, querce, ecc.) dal confine di altra proprietà è pari a 15 metri, salvo i seguenti casi:

a) quando entrambi i terreni sono catastalmente classificati a bosco (la distanza minima dai confini è pari a 5 metri)

b) quando il terreno interessato dal piantamento è classificato bosco misto (la distanza minima dai confini è pari a 5 metri se i terreni confinanti hanno la stessa classificazione, mentre diventa pari a 15 metri se uno o più terreni confinanti è classificato diversamente.

c) nel caso in cui il terreno confinante con quello in oggetto della nuova piantagione è coltivato a bosco (la distanza minima tra i confini è al minimo quella esistente tra questo fondo e quella del fondo adiacente e comunque non inferiore a 5 metri)

d) in prossimità dei corsi d'acqua, bealere, torrenti, gore e stagni (non semplici fossi di irrigazione e scolo) allo scopo di preservare le sponde da qualsiasi tipo di franamento, il piantamento di alberi di alto fusto è consentito sulle sponde, prevedendo la distanza minima pari a 5 metri tra pianta e pianta. Detti piantamenti, limitatamente a quanto dianzi descritto possono effettuarsi esclusivamente sulle sponde dei corsi d'acqua a scorrimento continuo quali i Rii Canarone, Santena e Bussetto. Tali bealere devono avere una larghezza non inferiore a mt. 3 da misurarsi da sponda a sponda.

Nel caso che i canali sopra elencati confinano con una strada di pubblico passaggio, che sia comunale, o vicinale privata, il piantamento di alberi di alto fusto è consentito solo a una distanza di metri 5 dal ciglio della strada e comunque son fatti salvi ulteriori regolamenti più restrittivi.

8 bis È ammessa la deroga alle distanze previste nel comma precedente con il consenso scritto del confinante.

9. In deroga a quanto riportato al comma 7, le distanze degli alberi di alto fusto dalle recinzioni di abitazioni e da corpi fabbricati ove sono previste attività produttive o insediamenti umani sono, salvo diverso accordo, da intendersi con una distanza minima di 15 m. In ogni caso i piantamenti in prossimità di civili abitazioni sono sottoposti alle restrizioni dei trattamenti fitosanitari di cui alla tabella allegata in calce al presente Regolamento. Eventuali danni cagionati a persone e/o cose a seguito della caduta di alberi o parti di essi è sempre e comunque a carico del proprietario del piantamento.

10. L'insediamento di vivai di alberi di alto fusto deve osservare la distanza minima di 5 metri dal confine dei fondi adiacenti. Lo sradicamento deve avvenire in tempo utile ad evitare il superamento dell'altezza di 5 metri dal piano di campagna.

## Art. 28

### *Gestione di fossi e canali privati*

1. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro spurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.

2. I fossi di proprietà privata prospicienti strade comunali, o vicinali private, di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno prestando particolare attenzione al controllo delle infestanti. La cura e le spese sono a carico dei proprietari e dei conduttori dei fondi.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti.

Art.29  
*Irrigazione*

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
4. Qualora sia necessaria l'irrigazione notturna, con mezzi meccanici, trattrici idrovore, pompe in genere, l'irrigazione è vietata dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del mattino a una distanza di almeno 150 metri da abitazione di terzi, in modo da non arrecare disturbo.
5. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

Art. 30  
*Tutela del regime delle acque*

1. **Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 recante "Testo unico sulle opere idrauliche". Ai sensi del citato regio decreto è vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.**
2. **Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.**
3. **Fermo restando quanto previsto per le aree di pertinenza di corpi idrici di cui agli articoli 37 e 37 bis del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20.09.2011, n. 8/R recante "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R." e s.m.i., qualora il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente all'amministrazione per i successivi provvedimenti di competenza.**
4. **Quando l'Autorità competente accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.**
5. **È vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali**

e loro accessori, ai sensi dell'art. 96 del R.D. 523/1904.

**6. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.**

**7. In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque.**

**8. Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti.**

#### Art. 31

#### *Manutenzione di fossi e canali*

**1. Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:**

- a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
- b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
- c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
- d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;
- e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
- f) a pulire gli imbocchi intubati.

**2. I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.**

**3. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.**

**4. Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o dal conduttore del fondo in adiacenza.**

**5. È vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.**

**6. È vietato ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche.**

**7. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere**

spurgati almeno una volta all'anno, o quando necessario, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

8. I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione necessari e, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

#### **Art. 31 bis**

##### *Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi*

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

2. I terreni devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla sfalcatura e all'asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

3. È fatto altresì obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo simile derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi dall'art. 19 della L.R. 10.02.2009, n. 4 recante "Gestione e promozione economica delle foreste", potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite ordinanza sindacale. Qualora il proprietario/conduttore non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di regolamento, addebiterà le spese al proprietario.

4. Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.

5. I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.

6. Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l'autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo; tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisce, tra l'altro, il termine entro cui provvedere, pena l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'art. 255 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale".

7. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

8. È fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia.

## Art. 31 ter

### *Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio*

**1. In generale, indipendentemente dall'utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.**

**2. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, o dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.**

**3. A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti.**

**4. All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come sopra, con un disegno planimetrico e altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.**

**5. Sono proibite le piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D. 523/1904 e dell'art. 29 del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po relativo alla fascia di deflusso della piena (Fascia A).**

## Art. 32

### *Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole*

**1. È vietato occupare le strade pubbliche con trattori e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti alle attività agro-silvo-pastorali. Tale divieto non si applica per attività temporanee di carico e scarico merci, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni del Codice della Strada.**

**2. È vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.**

**3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 10 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fossi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 10 dal confine stradale.**

4. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m 3, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di m. 1.00, nei casi di aratura parallela alla stessa.

5. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche. In caso di inosservanza dei commi previsti dall'art. 32 verrà applicata la sanzione accessoria prevista dall'art. 67.

#### Art. 33

##### *Siepi e alberi prospicienti le strade*

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.

2. È fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da foglie, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

#### Art. 34

##### *Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica*

**1. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.**

**2. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.**

**3. È fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche di recidere rami, radici e ricacci delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, alterino il manto stradale o creino pericoli per la circolazione.**

**4. È proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.**

**5. I fossi delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una**

volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

6. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica o tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

7. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.

8. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.

## Capo V

### Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco ceduo e delle siepi

#### Art. 35

##### *Definizione di bosco ceduo*

1. Si definisce bosco ceduo qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari.

#### Art. 36

##### *Definizione di siepe a bosco ceduo*

1. Si definisce siepe una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

2. Tali alberi e arbusti definiti bosco ceduo messi a dimora per la protezione delle sponde dei canali irrigui devono essere tagliati ogni 5 anni. Detti piantamenti in assenza di canali si deve osservare la distanza di mt. 8 dal confine della proprietà e il taglio deve comunque essere eseguito ogni 5 anni

#### Art. 37

##### *Modalità di gestione di siepi a bosco ceduo*

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschi cedui devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.

2. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie. Il taglio si deve effettuare ogni cinque anni.

3. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa

creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.

4. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del C.d.S., il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschi cedui con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

5. Le siepi al confine tra due fondi ad uso residenziale debbono essere tenute ad una distanza dal fondo adiacente, tale da consentire il taglio e la regolazione ed evitare quindi di invadere il fondo vicino con rami e foglie.

#### Art. 38

##### *Piante arboree e/o arbustive di pregio*

1. Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali, per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale (zone fontanili, bosco Tetti Gironi). Tali piantagioni sono tutelate e sono in deroga dall'art. 36 comma 2 del presente Regolamento.

2. Al fine di tutelare l'integrità delle piante di pregio presenti nel territorio, il Comune predisponde l'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio presenti sul territorio.

3. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, gli elementi vegetali che costituiscono piante di pregio sono identificati con apposito atto comunale che ne delinea le caratteristiche.

4. È vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.

5. Qualora nell'elenco comunale di cui al comma 2 siano incluse piante di proprietà privata, il Comune stipula con i proprietari delle stesse una specifica convenzione finalizzata a disciplinare le modalità e la ripartizione degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante, al fine di assicurarne l'integrità e la conservazione.

## Capo VI

### Interventi fitoiatrici e malattie delle piante

#### Art. 39

##### *Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice*

1. È obbligatorio per chiunque segnalare al Servizio Fitopatologico Regionale (SFR) la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.

2. La segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuata direttamente al SFR oppure tramite le Autorità comunali.

3. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

4. L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati.

#### Art. 40

##### *Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati*

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dal SFR, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.
3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

#### Art. 41

##### *Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento)*

1. È fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento.

#### Art. 42

##### *Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri abitati*

1. Nei terreni, giardini ed aree verdi inclusi nei centri abitati individuati ai sensi dell'art. 3 comma 1 n° 8 del C.d.S. non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti se classificati, in base alla vigente normativa, "Molto Tossico", "Tossico" o "Nocivo", salvo motivate deroghe decise dal SFR, cui compete l'individuazione delle misure precauzionali e le modalità applicative da porre in essere nei singoli casi a tutela di persone, animali, piante e cose.

#### Art. 43

##### *Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone agricole confinanti con insediamenti abitativi*

1. Nelle zone agricole confinanti con insediamenti abitativi è consentita l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti classificati "Nocivo", osservando il divieto di irrorazione stabilito per le fasce di rispetto e le modalità operative prescritte per le fasce di cautela nella tabella in calce al presente Regolamento. Per i prodotti "Non classificati" non vengono fissate particolari restrizioni di fascia di rispetto non irrorabile. È buona norma avvisare sempre i confinanti prima di effettuare il trattamento stesso.
2. Le distanze riportate nella tabella in appendice devono essere rispettate anche nel caso di irrorazioni in prossimità di strade pubbliche o di uso pubblico confinanti con l'area abitata.

#### Art. 44

##### *Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola*

1. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 52 del presente Regolamento, nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.
2. Le distanze di rispetto e cautela riportate nella tabella in appendice al presente Regolamento devono essere applicate anche quando l'irrorazione sia effettuata in zona agricola ma in prossimità di una zona

avente altra destinazione urbanistica; in tali casi le distanze della citata tabella si misurano dalla linea di demarcazione delle zone.

#### Art. 45

##### *Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici e pozzo acquedottifero*

Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze e esclusivamente con l'utilizzo di prodotti "Non Classificati" per una distanza minima dal corso d'acqua pari a 2 metri nel caso di colture arboree. In ogni caso è fatto divieto assoluto di estirpazione e trattamento con prodotti fitosanitari di ceppaie e polloni radicati lungo i corpi idrici al fine di conservare la loro naturale azione protettiva contro l'erosione delle sponde.

Per quanto riguarda l'utilizzo di prodotti fitosanitari nei terreni a destinazione agricola, ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo potabile (P1) – codice univoco TO-P-04745, definita come risulta nella planimetria allegata alla Determinazione n. 170/2017 della Regione Piemonte, si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso contenuti negli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11.12.2006 n.15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi alle zone di tutela assoluta e di rispetto ristretta ed allargata.

#### Art. 46

##### *Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti*

1. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in proprietà confinanti, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicandogli il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.

#### Art. 47

##### *Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti*

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.

2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.

3. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.

4. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.

5. È vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.

6. È vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

Art. 48

*Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti*

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati; qualora nel territorio comunale non sia ancora stato attivato un servizio di gestione di tali rifiuti, i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere temporaneamente conservati, ai sensi e nel rispetto dell'art. 6 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22, in luoghi protetti ed inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali.

Art. 49

*Distribuzione di esche avvelenate*

1. Tutti coloro che collocano esche avvelenate, quali rodenticidi, limacidi, ecc., in fondi o fabbricati accessibili a terzi devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli.

Art. 50

*Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura*

1. Ai sensi della normativa vigente, è vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura delle piante, ad esclusione dei casi di necessità accertati dal SFR.

Art. 51

*Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti*

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.

2. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione.

3. La segnalazione del trattamento va effettuata con cartellonistica conforme alla Guida all'uso corretto dei prodotti fitosanitari.

Art. 52

*Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti*

1. I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente aerati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.

2. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura "Materiale tossico" o "Veleno" o "Simili".

## Capo VII

### Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

#### Art. 53

##### *Definizione di liquami zootecnici*

1. Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.
2. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:
  - a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio;
  - b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;

#### Art. 54

##### *Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici*

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale.
2. Fino all'adozione delle norme statali e regionali attualmente in vigore i produttori, singoli o associati, di liquami zootecnici sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione presso gli Uffici degli Enti competenti.
3. Il provvedimento permissivo che autorizza l'utilizzazione zootecnica dei liquami, ovvero il diniego motivato dell'autorizzazione, deve essere rilasciato entro il termine di 60 giorni dalla produzione dell'istanza, nel corso dei quali il Comune può acquisire il parere dell'ASL e dal dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Piemonte.

#### Art. 55

##### *Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione*

1. In merito ai contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici gli stessi devono rispettare quanto previsto all'art.34 delle N.T.A. del P.R.G.C..
2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.
3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.
4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.
5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo

temporale del prodotto, variabile da quattro a sei mesi a seconda della specie animale allevata.

6. L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale ed agronomico, per l'applicazione.

#### Art. 56

##### *Definizione di effluenti di allevamento palabili*

1. Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

#### Art. 57

##### *Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili*

1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, lo stoccaggio deve essere effettuato secondo i criteri dettati dalle vigenti disposizioni Sanitarie.

#### Art. 58

##### *Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili*

1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso.

#### Art. 59

##### *Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati*

1. Lo spargimento dei liquami ad una distanza inferiore ai 100 metri dal centro abitato è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori, o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura e/o di lavorazione del terreno stesso.

#### Art. 60

##### *Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili*

1. Lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato deve essere effettuato in conformità alle norme della buona pratica agricola.

## Capo VIII

### Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli

#### Art. 61

##### *Vendita diretta di prodotti agricoli*

1. In applicazione delle disposizioni vigenti per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo (D.Lgs. n° 226 e D.Lgs. n° 228 del 18 maggio 2001), gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n° 580, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, di seguito denominati

p.a., consiste nella vendita diretta degli stessi al consumatore finale, e può essere effettuata in forma non itinerante o itinerante.

3. La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante dei p.a., in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune in cui si intende esercitare tale forma di vendita.

4. La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante dei p.a. è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. E' fatta comunque e sempre salva l'applicazione del vigente "Regolamento comunale per l'istituzione e lo svolgimento del "Mercatino dei produttori agricoli" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°8/2012 del 14.06.2012

5. La vendita diretta al consumatore finale dei p.a., può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche, e può aver luogo, fatta salva la comunicazione di divieto del Comune, decorsi trenta giorni dal momento in cui il Comune interessato ha ricevuto la comunicazione di cui al presente articolo.

#### Art. 62

##### *Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati*

1. Si definiscono p.a. non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.

2. La vendita dei p.a. non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizione in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione sanitaria fatti salvi i requisiti imposti da specifici Regolamenti Sanitari sui prodotti smerciati

#### Art. 63

##### *Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati*

1. Si definiscono prodotti agricoli trasformati:

a) i prodotti di origine ortofrutticola, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;

b) i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.

2. La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di p.a. trasformati sono soggetti alla preventiva autorizzazione sanitaria.

## Capo IX Sanzioni

#### Art. 64

##### *Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative*

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Comunale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono accertate e punite con le sanzioni amministrative seguenti:

- a) Piantamento a distanza inferiore rispetto a quella prevista dall'art. 28 (da 80 a 500 EURO a pianta)
- b) Piantamento lungo i corsi d'acqua (in difformità a quelli definiti dall'art. 28) e a distanza inferiore a 5 metri (da 80 a 500 EURO a pianta)
- c) Aratura a distanza dal bordo strada inferiore a m. 1 (500 EURO per ogni fondo accertato)
- d) Trattamento pioppi ed altri alberi di alto fusto con turbo a distanza dalle abitazioni inferiore a 200 m con sostanze fitoiatriche classificate "Nocive" o 100 m con sostanze venefiche "Non Classificate" (da 80 a 500 EURO)
- e) Trattamento pioppi ed altri alberi di alto fusto con turbo in presenza di vento (da 80 a 500 EURO)
- f) Trattamento mais e seminativo a distanza dalle abitazioni inferiore a quanto previsto dalla tabella allegata in calce al presente Regolamento o in presenza di vento (da 80 a 500 EURO)
- g) L'accensione di fuochi in violazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 (sanzione amministrativa da 80 a 500 EURO)
- h) Art. 45 (sanzione amministrativa da 80 a 500 EURO) ceppaia
- h) Tutte le trasgressioni al presente Regolamento qui non specificatamente riportate saranno punite con sanzione amministrativa da EURO 80 a 500 a seconda della gravità dell'infrazione commessa
- i) Le lettere a-b-c-oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista, verrà applicato quanto previsto dall'art. 67 del presente Regolamento.

3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n.689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n.571.

#### Art. 65

##### *Contestazione e notificazione*

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

**Per quanto attiene le violazioni edilizie e le conseguenti procedure di contestazione e sanzionatorie si rimanda alla vigente normativa in materia**

#### Art.66

##### *Inottemperanza all'ordinanza*

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art.650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 EURO.

## Capo X

### I relitti rurali

#### Art. 67

##### *Definizione di relitti rurali*

1. Si definiscono relitti rurali le terre incolte che non siano state destinate ad utilizzazione agraria o silvo-pastorale da almeno tre anni e che presentino un inequivocabile stato di degrado ed abbandono caratterizzato da una diffusa presenza di sterpaglie, rovi ed altre piante infestanti ed i cui proprietari non abbiano ottemperato all'ordinanza comunale di cui all'articolo 5 della proposta di Regolamento.
2. Non possono essere considerati relitti rurali i terreni agricoli tenuti a riposo produttivo, ai sensi della vigente politica agricola comunitaria.

#### Art.68

##### *Individuazione dei relitti rurali*

1. Ai fini di favorire il recupero delle terre incolte ed abbandonate, contenere il degrado ambientale, nonché al fine di salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, il Comune individua i fondi, anche appartenenti ad Enti pubblici e morali, che possono essere considerati relitti rurali.
2. La Giunta Comunale formula gli elenchi dei relitti rurali presenti nel territorio comunale, specificando i nominativi dei proprietari e dei loro aventi diritto ed i dati catastali dei fondi, e ne aggiorna il contenuto ogni tre anni.
3. L'avvenuta inclusione negli elenchi è notificata ai proprietari ed agli aventi diritto secondo quanto prescritto dalle norme del Codice di Procedura Civile (*artt. 137 – 151 - Sezione IV delle comunicazioni e delle notificazioni*).
4. Chiunque ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale degli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo, può presentare le proprie osservazioni sugli stessi alla Giunta Comunale, che, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, assume le conseguenti decisioni.

#### Art.69

##### *Offerte di gestione dei relitti rurali*

1. Decorsi i 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei relitti rurali, i soggetti pubblici e privati interessati possono presentare al Comune una proposta di recupero e valorizzazione dei fondi inseriti nell'elenco, corredata da uno specifico programma di gestione.
2. L'elenco delle proposte di gestione dei relitti con la relativa documentazione è inviata per conoscenza all' Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura territorialmente competente.

#### Art.70

##### *Invito al recupero dei relitti rurali*

1. Il Comune notifica ai proprietari di relitti rurali un formale invito a presentare, entro 6 mesi dal ricevimento dell'atto, un programma di recupero e valorizzazione degli stessi; nell'atto notificato è evidenziato che, fermo restando l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 5 della proposta di Regolamento, i relitti rurali possono essere dati in gestione dagli stessi proprietari ai soggetti richiedenti,

di cui alla lettera e, comma 4, del presente capo.

#### Art.71

##### *Gestione dei relitti rurali*

1. Il Comune notifica le proposte di gestione corredate dal relativo programma ai proprietari dei relitti rurali, invitandoli ad addivenire ad un accordo con i soggetti interessati al recupero e valorizzazione dei fondi.
2. Copia del contratto concluso tra il proprietario del relitto ed il soggetto interessato alla sua valorizzazione deve essere inviato tempestivamente al Comune, che, nel termine di 30 giorni dall'avvenuto recupero del fondo, accertato sulla base del programma di gestione, cancella il fondo stesso dall'elenco dei relitti rurali.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 2 della presente lettera, il Comune effettua la cancellazione del fondo dall'elenco dei relitti rurali anche nel caso in cui il suo recupero sia effettuato dal proprietario che ottemperi all'invito di cui all'art. 4 della proposta di Regolamento.
4. In assenza di richieste di assegnazione, ed a fronte dell'inerzia del proprietario notificato ai sensi del comma 3, lettera b, del presente capo, il Comune assume l'iniziativa di individuare, in collaborazione con altri Enti pubblici, Istituzioni, Associazioni di categoria, Associazioni ambientaliste, Cooperative, Consorzi, i soggetti disponibili ad assumere la gestione dei relitti rurali.
5. I rapporti contrattuali tra gestori e proprietari dei relitti rurali sono regolati dall'articolo 45 della legge n. 203 del 3 maggio 1982 sui contratti agrari.

#### Art.72

##### *Usufruttuari ed altri aventi diritto*

1. Qualora i relitti rurali siano oggetto di usufrutto o di enfiteusi, le disposizioni del presente capo riferite ai proprietari si applicano anche ai titolari di tali diritti.

## Appendice

Tabella recante indicazioni sull'irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

<b>Culture e attrezzature</b>	<b>Fascia di rispetto non irrorabile (m dal confine di proprietà)</b>	<b>Fascia di cautela irrorabile con limitazione (m dal limite della fascia di rispetto non irrorabile) con prodotto "Nocivo"</b>
<b>Culture arboree e consociate</b>		
1. Irroratrice meccanica a barre (applicabile solo per consociate)	20	0
2. Lancia a mano collegata alla pompa dell'atomizzatore	20	30
3. irroratrice con ventilatore (turbo)	20	180*
<b>Culture erbacee</b>		
1. Irroratrice meccanica a barre classica	1	0
2 irroratrice meccanica a barre con ugelli antideriva ed aspirazione d'aria	0,5	0
<b>Altre colture</b>		
1. Atomizzatore a spalla	2	3
2. Zaino a spalla	2	3
3. Zaino a spalla con "campana" (per diserbi)	1	0

\* Se il trattamento viene effettuato con prodotto "Non Classificato" la fascia di cautela si riduce a 80 metri.